



# Corte Suprema di Cassazione

Gruppo per l'attuazione dei protocolli con  
la Corte EDU e la Corte di Giustizia UE

**BOLLETTINO SEMESTRALE**

**II - 2025**

**Raccolta tematica degli abstract  
sulle principali pronunce della Corte  
EDU e della Corte di Giustizia UE**

## Corte Suprema di Cassazione

GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE EDU E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: Pres. Lina Rubino

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: Pres. Gaetano De Amicis

COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: cons. Dario Cavallari

COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: cons. Alessandro Maria Andronio

PRIMA SEZIONE CIVILE: cons. Annamaria Casadonte e cons. Eleonora Reggiani

SECONDA SEZIONE CIVILE: cons. Giuseppe Fortunato e cons. Stefano Oliva

TERZA SEZIONE CIVILE: cons. Marco Rossetti e cons. Paolo Spaziani

SEZIONE LAVORO: cons. Gualtiero Michelini e cons. Francescopaolo Panariello

SEZIONE TRIBUTARIA: cons. Marcello Maria Fracanzani e cons. Roberto Succio

PRIMA SEZIONE PENALE: cons. Daniele Cappuccio e cons. Francesco Centofanti

SECONDA SEZIONE PENALE: cons. Annamaria De Santis e cons. Sandra Recchione

TERZA SEZIONE PENALE: cons. Stefano Corbetta e cons. Ubalda Macrì

QUARTA SEZIONE PENALE: cons. Attilio Mari e cons. Loredana Micciché

QUINTA SEZIONE PENALE: cons. Paola Borrelli e cons. Alfredo Guardiano

SESTA SEZIONE PENALE: cons. Fabrizio D'Arcangelo e cons. Debora Tripiccione

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EDU: cons. Gianluca Grasso

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA UE: cons. Angelo Cerulo

COLLABORATRICE TECNICA: dott.ssa Sveva Milano



## *Presentazione*

Il Gruppo di lavoro permanente per l'attuazione dei Protocolli sottoscritti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia (Gruppo europeo) è istituito all'interno della Corte di cassazione e svolge da anni un lavoro intenso e proficuo, di predisposizione di immediati e sintetici, ma al tempo stesso approfonditi, *report* di commento e segnalazione delle più significative sentenze della Cedu e della Corte di giustizia atte ad avere ricadute sul nostro ordinamento. I *report* sono diffusi con estrema velocità a mezzo *mail* all'interno della Corte.

Il Gruppo, la cui struttura interna è stata rivista in occasione del suo inserimento nel progetto tabellare della Corte di cassazione, è composto da due Consiglieri per ciascuna sezione civile e penale, un coordinatore per ciascun settore e due Presidenti coordinatori.

Si avvale, inoltre, di due punti di contatto, rispettivamente operanti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia.

Per valorizzare e non disperdere il lavoro svolto, e per fornire un prezioso e immediato strumento di consultazione allargata, gli *abstract* di ciascun *report* sono stati raccolti in maniera organica, all'interno di un Bollettino pubblicato con cadenza semestrale – dai prossimi numeri, quadrimestrale – ed inserito sul sito internet della Corte. In tal modo, il lavoro di selezione ed approfondimento delle pronunce sovranazionali più significative, e di confronto delle stesse con il quadro giurisprudenziale interno sarà fruibile in maniera organica non solo all'interno della Corte, ma anche all'esterno, dai magistrati di merito, dalla comunità dei giuristi e dai cittadini interessati.

Il Bollettino è articolato in due sezioni, la prima dedicata alle pronunce della Cedu, significative per le ricadute sia nel settore civile che nel penale, e la seconda dedicata alle pronunce della Corte di giustizia. Ciascuna sezione dispone di un indice, redatto per articoli della Convenzione, quanto alle sentenze Cedu, per materie, quanto alle sentenze della Corte di giustizia.

Talvolta, i *report* sono stati redatti congiuntamente da componenti dei due settori, civile e penale, per le pronunce destinate ad avere un impatto rilevante su entrambi o che toccavano problematiche generali di interesse comune.

Il Bollettino è liberamente scaricabile e dotato di collegamenti ipertestuali che consentono di risalire dall'*abstract* al testo integrale del *report*, pubblicato nel sito internet della Corte.

Da oggi, sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) è disponibile *on line* anche il numero riferito alla seconda parte del 2025.

I Presidenti coordinatori del Gruppo europeo







*Gaetano De Amicis e Lina Rubino*

# Indice

















## classificato per articoli (CEDU) e materie (CGUE)

Le sentenze che fanno riferimento a più articoli o materie sono classificate secondo il criterio dell'articolo o materia più rilevante ai fini della decisione; vengono inoltre richiamate nei capitoli degli altri articoli/materie interessati.























<b>SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO .....</b>	<b>1</b>
CEDU, articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo .....	1
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	1
CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita .....	2
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18 .....	2
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21 .....	3
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19 .....	4
CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura .....	5
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15 .....	5
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22 .....	6
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22 .....	7
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24 .....	8
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	8
CEDU, articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato .....	9
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	9
CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo .....	10
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/17 .....	10
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/22 .....	11
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/23 .....	12
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20 .....	13
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24 .....	14
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri ..	15
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09 .....	16
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22 .....	17
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18 .....	18
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	18

CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege .....	19
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/24 .....	19
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13 .....	20
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/18.....	21
 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	21
CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.....	22
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14 .....	22
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22 .....	23
AREA CIVILE  Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23 .....	24
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21 .....	25
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/23 .....	26
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/21 .....	27
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22.....	28
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21 .....	29
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22.....	30
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20 .....	31
 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	31
CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione.....	32
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/22 .....	32
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16 .....	34
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/24 .....	35
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19.....	36
AREA CIVILE  Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21.....	37
 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	38
CEDU, articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione.....	39
 Sentenze che richiamano questo articolo .....	39
CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.....	39
 Sentenze che richiamano questo articolo .....	39
CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione .....	40

🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	40
CEDU, articolo 34 - Ricorsi individuali .....	40
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	40
CEDU, articolo 37 - Cancellazione .....	40
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	40
CEDU, articolo 41 - Equa soddisfazione .....	41
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/16 .....	41
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	41
CEDU, articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze .....	42
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	42
CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà .....	43
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22.....	43
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21.....	45
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri ....	46
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo .....	46
CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini .....	47
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	47
CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri.....	47
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo .....	47
<b>SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA.....</b>	<b>48</b>
CGUE, Diritto al giusto processo.....	48
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23.....	48
CGUE, Diritto del lavoro e politica sociale .....	49
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24 .....	49
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24.....	50
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, C-19/23.....	51
CGUE, Immigrazione.....	52
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23.....	52

CGUE, Libera circolazione delle merci .....	53
AREA CIVILE  CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24.....	53
CGUE, Libera circolazione e soggiorno .....	54
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23 .....	54
CGUE, Mandato di arresto europeo.....	55
AREA PENALE  CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22.....	55
AREA PENALE  CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24 .....	56
CGUE, Ordine europeo di indagine.....	57
AREA PENALE  CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24 .....	57
CGUE, Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.....	58
AREA CIVILE  CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23 .....	58
CGUE, Protezione internazionale .....	59
AREA CIVILE  CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24.....	59
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24 .....	60
CGUE, Sanzioni amministrative .....	62
AREA CIVILE E PENALE  CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23.....	62
CGUE, Servizi di pagamento .....	63
AREA CIVILE  CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23 .....	63
CGUE, Servizi turistici .....	64
AREA CIVILE  CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24 .....	64
CGUE, Trasporti.....	65
AREA CIVILE  CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24 .....	65
CGUE, Tributi.....	66
AREA CIVILE  CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24 .....	66
AREA CIVILE  CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24.....	67
AREA CIVILE  CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24 .....	68
CGUE, Tutela del consumatore .....	69
AREA CIVILE  CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23 .....	69











## Indice cronologico delle sentenze CEDU e CGUE esaminate in questo numero

<b>SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO .....</b>	<b>1</b>
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18.....	2
AREA PENALE  Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/17 .....	10
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15 .....	5
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22.....	6
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/22 .....	32
AREA PENALE  Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/22 .....	11
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14 .....	22
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16 .....	34
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/23 .....	12
AREA PENALE  Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20 .....	13
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22 .....	7
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22 .....	23
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24 .....	8
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22.....	43
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24.....	14
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/24 .....	19
AREA CIVILE  Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23 .....	21
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13 .....	17
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21 .....	25
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/23 .....	26
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/18.....	21
AREA CIVILE  Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21 .....	3

AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/16 .....	41
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/24 .....	35
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/21 .....	27
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri ..	15
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22 .....	28
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21 .....	29
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21 .....	45
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19 .....	36
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22 .....	30
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09 .....	16
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22 .....	17
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri .....	46
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18 .....	18
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19 .....	4
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21 .....	37
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20 .....	31

## **SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA ..... 48**

AREA CIVILE	☞	CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23 .....	69
AREA CIVILE E PENALE	☞	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23 .....	62
AREA CIVILE	☞	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23 .....	48
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23 .....	63
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24 .....	66
AREA CIVILE	☞	CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24 .....	59
AREA CIVILE	☞	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24 .....	60
AREA PENALE	☞	CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22 .....	55
AREA CIVILE	☞	CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24 .....	49
AREA CIVILE	☞	CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24 .....	50

AREA PENALE		CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24 .....	56
AREA CIVILE		CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24 .....	65
AREA CIVILE		CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24 .....	64
AREA CIVILE		CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-19/23.....	51
AREA CIVILE		CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23.....	52
AREA CIVILE		CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24.....	67
AREA CIVILE		CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23 .....	54
AREA CIVILE		CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23 .....	58
AREA CIVILE		CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24 .....	68
AREA CIVILE		CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24.....	53
AREA PENALE		CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24 .....	57

## Sentenze della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### CEDU, articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

#### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**  
→ *si veda sub CEDU, art. 2*

## CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
  - a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
  - b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
  - c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

### AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 1, 2, 3, 4, 13, Protocollo n. 4, artt. 3 e 4

### ABSTRACT

*È inammissibile per carenza di giurisdizione ai sensi della Convenzione EDU la richiesta di accertamento della responsabilità dell'Italia per avere posto un gruppo di migranti provenienti da Nigeria e Ghana a rischio di morte e di trattamenti inumani e degradanti consentendo a una nave libica di prendere il controllo delle operazioni di soccorso in acque internazionali nel Mar Mediterraneo, sia razione loci, perché l'area in cui i migranti erano stati intercettati non era sotto l'effettivo controllo dell'Italia e il supporto finanziario e logistico fornito dall'Italia alla Libia nel controllo dell'immigrazione non determina l'esercizio di giurisdizione extraterritoriale, sia razione personae, perché il mero fatto che la procedura di ricerca e soccorso fosse stata iniziata dal Centro di Coordinamento dei Soccorso Marittimi di Roma (MRCC) non determina l'innescò del collegamento tra i ricorrenti e l'Italia per l'affermazione della giurisdizione extraterritoriale.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 2, 8

**ABSTRACT**

*Nel caso di morte d'un paziente ospedalizzato, in tesi causata dall'inefficienza delle cure, è ipotizzabile una violazione dell'art. 2 CEDU da parte dello Stato solo in due casi: o per l'inadeguatezza della legislazione dettata a tutela della salute, o se ricorrano circostanze eccezionali, quali il rifiuto di somministrare al paziente cure salvavita o il malfunzionamento sistemico dei servizi ospedalieri. In assenza di tali presupposti, non spetta alla Corte EDU entrare nel merito dei giudizi con cui gli organi giudiziari dello Stato hanno affermato od escluso la responsabilità dei sanitari.*

*I prossimi congiunti d'una persona che si assume deceduta in conseguenza d'un errore medico non hanno titolo ratione personae a fare valere dinanzi alla Corte EDU la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dello Stato membro, con riferimento al pregiudizio alla salute patito dalla vittima primaria.*

*Il diritto alla vita garantito dall'art. 2 CEDU ha per corollario che le procedure volte ad accertare se la morte d'una persona sia ascrivibile a responsabilità di terzi debbano concludersi entro un termine ragionevole (nella specie, è stata ritenuta "irragionevole" la durata d'un giudizio di risarcimento del danno da morte in tesi causato da colpa medica, durato cinque anni in primo grado e due in appello, nel quale il giudice attese tre anni prima di disporre una consulenza d'ufficio).*

*Nel caso di morte d'una persona causata da un sinistro stradale, in tesi causato da un veicolo rimasto sconosciuto, non è ipotizzabile una violazione dell'art. 2 CEDU da parte dello Stato per il solo fatto che l'autorità giudiziaria penale abbia archiviato il procedimento penale contro ignoti, se la parte interessata non disponga di elementi per sostenere il contrario, né abbia impugnato il provvedimento di archiviazione.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 2.

**ABSTRACT**

*L'art. 2 CEDU garantisce il diritto alla vita ed alla incolumità fisica sia sotto il **profilo sostanziale**, nel senso che lo Stato ha il dovere di proteggere la vita dei consociati, sia sotto il **profilo procedurale**, nel senso che, qualora emerga una lesione del diritto alla vita, lo Stato ha l'obbligo di effettuare indagini accurate e tempestive. Qualora la lesione dell'incolumità fisica si verifichi in danno di **persone in custodia o di persone che stanno svolgendo un servizio a favore dello Stato** – come nel caso in esame, riguardante il decesso di un caporale dell'esercito, avvenuto all'interno della caserma ove egli prestava servizio – la Corte EDU presume che le Autorità cui la persona lesa è affidata siano a conoscenza delle cause della lesione e ritiene che sulle stesse incomba un preciso obbligo di protezione e **l'onere di fornire agli investigatori tutte le informazioni in loro possesso.***

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

**AREA PENALE**

 **Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3 e 34;

Cod. pen., artt. 323, 582, 605, 613-bis.

**ABSTRACT**

*La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha ritenuto sussistente la **violazione dell'art. 3 CEDU**, sia nella sua parte sostanziale che in quella procedurale, nei confronti di un cittadino italiano, condannando l'Italia al versamento in suo favore della somma di euro 30.000 a titolo di danno morale, per essere stato sottoposto a **maltrattamenti**, integranti condotte penalmente rilevanti, nonché ad **un trattamento inumano e degradante** all'interno di una **caserma della Polizia di Stato**, ad opera di appartenenti alle **forze dell'ordine** e per mancanza di un'indagine ufficiale efficace.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 3 CEDU;

27, comma 3, Cost.;

705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

**ABSTRACT**

La Corte Edu, pronunciandosi sui ricorsi proposti da tre cittadini statunitensi detenuti nel Regno Unito per effetto della **richiesta di estradizione** del loro Paese di origine al fine di processarli per tentativo di sequestro di minori e di omicidio, ha escluso la violazione dell'art. 3 CEDU a causa del rischio di una **condanna all'ergastolo senza possibilità di accedere alla libertà condizionale o vigilata**.


La pena dell'ergastolo, infatti, non sarebbe irriducibile de facto e de jure. Il meccanismo di **revisione della condanna all'ergastolo** consentito dalla liberazione **per motivi umanitari** consente, infatti, alle autorità statunitensi «di considerare i progressi di un prigioniero verso la riabilitazione o qualsiasi altro motivo di rilascio basato sul suo comportamento o altre circostanze personali rilevanti».

L'imposizione di una **condanna all'ergastolo** obbligatorio, inoltre, **non sarebbe palesemente sproporzionata** rispetto alla gravità dei reati contestati.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**

 **Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3, 8.

**ABSTRACT**

*La Corte di Strasburgo ha ravvisato la **violazione** da parte della Francia degli **artt. 3 e 8 CEDU** in un caso di **violenza sessuale aggravata** posta in essere nei confronti di una giovane donna, farmacista ospedaliera, da parte del suo superiore, nell'ambito di un rapporto sadomasochistico, in considerazione sia di **lacune rilevate nel quadro legislativo**, per la vaghezza nella formulazione delle **norme incriminatrici** della violenza sessuale, sia di **carenze riscontrate sul piano delle attività investigative**, stigmatizzando inoltre l'eccessiva durata del processo.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3 e 8

**ABSTRACT**

*La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina italiana, che lamentava la violazione degli artt. 3 (divieto di maltrattamenti) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza).*

*Decidendo all'unanimità, la Corte ha ritenuto che le **autorità nazionali**, nonostante le prove a loro disposizione, chiaramente indicative del fatto che la ricorrente stava subendo abusi coniugali, **non avevano tenuto conto, nel corso dell'indagine penale**, della specifica questione della **violenza domestica**, venendo meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente.*

*Secondo la Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, **lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza** subita dalla ricorrente, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

** Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**  
→ si veda sub CEDU, art. 2
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21**  
→ si veda sub CEDU, art. 8

## CEDU, articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo:
  - a. il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
  - b. il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
  - c. qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
  - d. qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all’interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l’articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda

- AREA PENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**

→ *si veda sub CEDU, art. 2*

## CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
  - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
  - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
  - c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
  - d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
  - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

### AREA PENALE

 Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/17

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6, §§ 1, 3, lett. d)

### ABSTRACT

*La Corte EDU ha ribadito che il **ribaltamento della decisione assolutoria** sulla base di un **diverso apprezzamento delle prove dichiarative decisive** deve necessariamente essere preceduto da una nuova assunzione delle testimonianze. Ha inoltre ritenuto che, in caso di mutamento del collegio giudicante, il **principio di immediatezza** è rispettato mediante l'acquisizione delle trascrizioni soltanto se non sia stata sollevata questione circa la **credibilità dei testimoni**. Nell'ipotesi in cui, invece, sia messa in discussione nel processo l'attendibilità dei testimoni, il principio di immediatezza è rispettato solo se il **mutamento del collegio giudicante** sia **tale da assicurare che la maggioranza dei componenti sia stata presente alla nuova audizione dei testimoni**. Ha pertanto concluso che, nel caso di composizione del **collegio** da parte di **solli due membri**, il mutamento di uno di essi e la conseguente mancata presenza del predetto alla rinnovazione dell'istruttoria non assicura il rispetto del principio di immediatezza e delle garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, § 1

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha affermato che, sulla base di un **criterio oggettivo**, sussistono **legittimi dubbi sulla violazione dell'art. 6, § 1, CEDU per difetto di imparzialità** del giudice con riferimento alla posizione di un **componente del Collegio della Suprema Corte albanese** che ha valutato il ricorso avverso il **provvedimento applicativo della confisca senza condanna di cui alla legge antimafia**, avendo questi, nella **diversa veste di giudice di primo grado**, precedentemente concorso a pronunciare **analogo provvedimento di confisca su beni diversi**, fondato tuttavia sulle risultanze del **medesimo procedimento penale** e sulla soluzione delle **stesse questioni in diritto**.

La Corte ha altresì valorizzato **ulteriori profili**, affermando che la violazione rilevata doveva ritenersi nel caso in esame insuperabile poiché la procedura si era svolta de plano, i nomi dei componenti del Collegio non erano stati comunicati alle parti, il Giudice interessato non aveva ritenuto di astenersi e la questione della sua parzialità non era stata oggetto di confronto nel contraddittorio fra le parti.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 6, § 1, CEDU** in relazione ad una sentenza di **condanna inflitta per il reato di traffico di sostanze stupefacenti**, fondata sulle dichiarazioni rese da un **coimputato** il quale, a sua volta, aveva collaborato con la polizia rendendo puntuali **dichiarazioni eteroaccusatorie** con le quali, dopo essere stato inserito nello specifico **programma di protezione dei testimoni** previsto dalla normativa nazionale, aveva fornito informazioni su reati precedentemente conosciuti. La Corte ha affermato che tali dichiarazioni dovevano ritenersi **intrinsecamente credibili** anche per l'assenza di effettivi incentivi impropri offerti in cambio delle stesse, ritenendo che un **profilo di non credibilità non poteva essere desunto** – oltre che dall'ammissione al programma medesimo – **dal fatto che, in favore del dichiarante, era stata successivamente emessa un'ordinanza di sospensione relativa alla parte residua della pena detentiva.**

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, par.1; art. 7

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha **ritenuto sussistente la violazione sia dell'art. 6, par. 1, CEDU**, in relazione alla lesione del diritto ad avere un processo equo (nella raccolta delle prove), sia **dell'art. 7 della Convenzione**, in relazione al diritto di essere puniti solo in base ad una norma incriminatrice speciale, entrata in vigore prima della commissione dei fatti contestati.

Il caso riguardava le **condanne** emesse nei confronti dei ricorrenti **per l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica** armata descritta dalle Autorità turche come "Organizzazione terroristica fetullahista/Struttura statale parallela" (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, denominata "FETÖ/PDY"). Le autorità turche, infatti, ritennero che il FETÖ/PDY fosse **responsabile del fallito colpo di Stato avvenuto in Turchia il 15 luglio 2016**.

I **239 ricorsi** che compongono il caso in esame fanno parte delle **migliaia di ricorsi** proposti dinanzi alla Corte in relazione a **questioni simili** a quelle dedotte nel caso trattato dalla **Grande Camera** della Corte EDU con la sentenza **Yüksel Yalçınkaya c. Turchia (ricorso n. 15669/20)**.

In linea con il citato precedente, **la Corte ha ritenuto** che l'approccio seguito dai **Tribunali turchi** circa la disponibilità e l'uso dell'applicazione di **messaggistica criptata** denominata "**ByLock**" viola il diritto ad una protezione effettiva contro procedimenti, condanne e pene arbitrarie, nonché **il diritto ad un giusto processo**, con riferimento all'affermazione secondo cui **chiunque** avesse **utilizzato** tale applicazione potesse – in linea di principio – essere **condannato**, solo per questo motivo, per **l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata**.

La Corte ha sottolineato, in particolare, che **la situazione** che ha portato alla constatazione di una violazione degli artt. 7 e 6, par. 1, CEDU è **aggravata dal fatto di aver interessato un gran numero di persone**, richiedendo l'adozione di una soluzione a livello nazionale, verosimilmente di mutamento dell'orientamento seguito dai tribunali interni. A seguito della citata sentenza Yüksel Yalçınkaya, infatti, **la Corte aveva già notificato al Governo turco 5.000 ricorsi simili**, compresi i 239 del presente caso, avvisandolo che a migliaia si stavano accumulando nei propri archivi.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6 e 46

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU con riferimento alle specifiche modalità di esecuzione di una precedente sentenza di accertamento della violazione convenzionale da parte della stessa Corte**, che aveva ritenuto violato il diritto ad un equo processo nei confronti dei ricorrenti. Nel caso in esame, infatti, le modalità di esecuzione, per effetto di una sentenza emessa dal Tribunale Costituzionale spagnolo, **non avevano comportato la riapertura di un nuovo processo, in quanto non richiesto dai ricorrenti**, con il conseguente mantenimento della rilevanza del giudicato per l'originaria sentenza di condanna e con la dichiarazione della sua contrarietà rispetto ai principi convenzionali.*

*La Corte, in particolare, ha ritenuto che, fatte salve le prerogative del Comitato dei Ministri in relazione all'art. 46 CEDU, **deve riconoscersi agli Stati membri la discrezionalità nel determinare le modalità di attuazione delle proprie sentenze**, atteso che la Convenzione, pur in presenza dell'accertata sussistenza di una violazione del diritto ad un processo equo, **non garantisce il diritto alla riapertura del processo, né la dichiarazione di innocenza nel merito del ricorrente**.*

*Conclusivamente, la Corte EDU ha ritenuto non arbitraria la pronuncia resa dall'autorità nazionale nella parte in cui aveva, di fatto, invalidato gli effetti di una sentenza di condanna, senza disporre, tuttavia, l'annullamento della medesima decisione nel merito.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, par. 1; art. 7; art. 1 Protocollo n.1 alla Convenzione

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha ritenuto irricevibili ratione materiae i ricorsi ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, in considerazione della natura **non punitiva del sequestro anticipatorio e della confisca per equivalente del profitto del reato disposta nei confronti dei terzi, familiari dell'imputato, ritenuti intestatari fittizi dei beni oggetto di ablazione**; ha escluso, inoltre, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, ritenendo che **la possibilità da parte del terzo di promuovere un incidente di esecuzione costituisca un'opportunità ragionevole e sufficiente per contestare adeguatamente la misura della confisca**.*

*La Corte ha, infine, ritenuto sanzionabile, per violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione, la mancata dimostrazione da parte dei tribunali nazionali, **secondo criteri di ragionevolezza e sulla base di elementi oggettivi, che i beni confiscati e intestati a terzi appartenessero in realtà all'imputato**.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, 37; artt. 135, 136 e 138 codice di procedura penale turco; art. 31 della legge n. 3842 del 18 novembre 1992.

**ABSTRACT**

*La Corte Edu, pronunciandosi sul ricorso proposto da un cittadino turco detenuto in esecuzione di una **condanna alla pena dell'ergastolo**, ha affermato che: 1) solo in circostanze del tutto eccezionali, può ritenersi che un determinato processo non sia stato pregiudicato dalla restrizione del **diritto dell'accusato di essere assistito da un avvocato**; 2) la **mancata comparizione dei testimoni al processo, priva di alcuna valida ragione**, unitamente all'utilizzo delle loro dichiarazioni per condannare il ricorrente all'ergastolo in difetto delle necessarie garanzie procedurali per consentirgli di contestare l'affidabilità e la veridicità di tali dichiarazioni, **compromette irrimediabilmente l'equità complessiva del processo penale**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6 §§ 1 e 3

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, CEDU** in relazione alla prospettata **lesione** del diritto ad un **equo processo** in rapporto allo svolgimento dell'**udienza pubblica** con modalità **telematica** in pendenza di emergenza **COVID-19**. Nello specifico, il diritto alla **partecipazione del pubblico** e la **conversazione privata fra avvocato ed assistito** sono stati **assicurati, in giusta ponderazione e bilanciamento** con l'**emergenza COVID-19**. Il caso riguardava un **procedimento** giudiziario amministrativo di impugnazione di una **sanzione amministrativa** svoltosi tramite **collegamento video**.

La Corte EDU, **all'unanimità**, bilanciando gli opposti interessi e l'emergenza pandemica, ha ritenuto **non sussistenti** le lamentate **violazioni all'equo processo ed efficace difesa**, essendo stato **assicurato** - in linea di principio - il diritto del **pubblico a partecipare** all'udienza da remoto e la possibilità dell'**assistito di interloquire con il proprio legale** officiato in **forma riservata** tramite collegamento audio video.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6 § 1

**ABSTRACT**

La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha ritenuto sussistente la **violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione** nei confronti della cittadina marocchina Fatiha Nejjar, condannando la Confederazione elvetica al versamento in suo favore della somma di euro 4.800,00, per essere stata la Nejjar limitata nel suo **diritto all'accesso a un tribunale in sede di opposizione a decreto penale di condanna** emesso dal pubblico ministero, attraverso un'interpretazione dell'art. 356, comma 4, del codice di procedura penale elvetico secondo cui va considerata rinunziata l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso dal pubblico ministero nel caso in cui l'opponente sia **assente ingiustificato alla relativa udienza** davanti al giudice di primo grado: una soluzione interpretativa, questa, che la Corte ha ritenuto nel caso concreto sproporzionata rispetto allo **scopo della norma**.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

** Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21**  
→ si veda sub CEDU, Prot. n. 1, art 1
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21**  
→ si veda sub CEDU, art. 8
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**  
→ si veda sub CEDU, art. 8

## CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

### AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/24

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 7

### ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che l'**interpretazione data dal giudice italiano alla fattispecie di reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel senso di ricomprendervi anche le cd. «nuove mafie», sviluppata dopo la commissione dei fatti attribuiti al ricorrente, deve ritenersi prevedibile ai sensi dell'art. 7 della Convenzione**, essendo ragionevole in termini di diritto interno e coerente con l'essenza del reato.

Conseguentemente, la Corte, pronunciandosi all'unanimità, ha dichiarato manifestamente infondato e **inammissibile il ricorso**, escludendo la configurabilità della violazione convenzionale.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**

 **Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 7 CEDU; Art. 1, Prot. 1, CEDU

**ABSTRACT**

*Con la sentenza in esame la Prima Sezione della Corte EDU ha deciso i ricorsi proposti da due gruppi di ricorrenti per violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU in relazione al reato di **lottizzazione abusiva**. I ricorrenti del primo gruppo, proprietari dei terreni lottizzati e autori dei reati edilizi, hanno lamentato la violazione dell'art. 7 CEDU sotto due profili: il primo, perché il reato di lottizzazione abusiva non era prevedibile, in quanto le norme edilizie e le prescrizioni urbanistiche erano vaghe, era stato rilasciato il permesso a costruire, i consulenti avevano espresso opinioni divergenti nel corso del processo; il secondo, perché era stata disposta la **confisca dei beni**, nonostante il **proscioglimento per prescrizione**.*

*La Corte, pronunciandosi all'unanimità, **ha escluso la violazione dell'art. 7** perché i giudici nazionali hanno accertato la realizzazione di fabbricati in "zona bianca", ossia senza destinazione urbanistica definibile, ai sensi della legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c. (norma successivamente riprodotta nell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001) e in violazione delle prescrizioni delle licenze edilizie: circostanze, queste, non confutate dagli interessati. La violazione dell'art. 7 è stata parimenti esclusa sotto il profilo della confisca, perché i ricorrenti si sono difesi nel processo, i giudici nazionali hanno accertato la lottizzazione abusiva e, secondo l'orientamento all'epoca maggioritario, la confisca era applicabile indipendentemente dalla condanna penale.*

*I ricorrenti del secondo gruppo, **terzi acquirenti**, hanno lamentato che non era prevedibile la misura della **confisca**, la quale, per giunta, era stata **disposta in assenza di condanna**.*

*Al riguardo, la Corte ha ritenuto **integrata la violazione dell'art. 7** perché i terzi acquirenti degli immobili abusivi, pur non avendo partecipato al processo, sono stati "sostanzialmente" condannati per la condizione di mala fede in cui versavano.*

*Secondo la Corte, tale **accertamento nell'ambito dell'incidente di esecuzione, svolto a posteriori rispetto al processo penale** nei confronti degli autori del reato, non soddisfa l'esigenza di garantire lo Stato di diritto e la fiducia dei singoli nel sistema giudiziario, né quella di evitare una situazione di impunità dei responsabili dell'infrazione. Nulla osta a che le autorità nazionali perseguano penalmente gli acquirenti di mala fede, insieme o separatamente dagli autori del reato di lottizzazione, ma ciò deve avvenire pur sempre in seguito a un processo penale che porti alla condanna e all'irrogazione della sanzione, o che ricorrano a strumenti di natura non penale per ristabilire l'ordine violato della pianificazione urbanistica, come, a esempio, l'ordine di demolizione.*

*I ricorrenti di entrambi i gruppi hanno infine lamentato il **difetto di proporzionalità** perché la confisca ha avuto a oggetto **tutti i terreni e non solo quelli abusivamente edificati**.*

*La Corte EDU ha riconosciuto per entrambi la **violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**

 **Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/18**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 7 CEDU;

art. 49 CDFUE;

art. 17, comma 3, direttiva UE 77/388

**ABSTRACT**

*Le sanzioni previste dalla normativa IVA nel caso di fraudolento mancato addebito di IVA in cessioni intra UE (rivelatisi fatti di frode, in quanto i beni erano ceduti a soggetti inesistenti - c.d. “missing traders” - e da questi successivamente ancora rivenduti a soggetti esistenti che sapevano o avrebbero dovuto sapere di essere coinvolti in una frode) non costituiscono sanzioni penali secondo i c.d. “criteri Engels”, ma naturale conseguenza di un comportamento illecito, non consentito dalla c.d. sesta direttiva IVA.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

** Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20**

→ *si veda sub CEDU, art. 6*

## CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

### AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 8, art.13

### ABSTRACT

La Corte Edu ha ritenuto:

- che la detenzione implica una fisiologica restrizione dei diritti fondamentali;
- che il **regime carcerario previsto dall'art. 41-bis ord. penit.** è legittimo, ove giustificato dalla **necessità di recidere i rapporti dei detenuti con le organizzazioni mafiose**;
- che il **diritto alla corrispondenza** può essere compresso se tale **ingerenza** risulta **necessaria in una società democratica e proporzionata** a tale necessità;
- che la necessità e la proporzionalità dell'ingerenza devono essere evincibili dalla **motivazione** dei provvedimenti;
- che la **limitazione del diritto di corrispondenza**, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 18-ter della legge sull'amministrazione penitenziaria, è **"ulteriore" rispetto alle generali limitazioni derivanti dall'applicazione del regime previsto dall'art. 41-bis** – il quale prevede il mero "controllo" della corrispondenza – sicché non può essere giustificata facendo riferimento al contenuto del provvedimento che prescrive il c.d. "carcere duro", ma **deve indicare le specifiche ragioni poste a sostegno dell'ulteriore compressione dei diritti del detenuto.**



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8 e 10

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha ritenuto che la pubblicazione non consensuale di stralci di conversazioni telefoniche intercorse tra la ricorrente e suo padre, legittimamente intercettate nell'ambito di un procedimento penale instaurato contro quest'ultimo, uomo politico francese, per i reati di peculato e di illecito finanziamento della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy, durante la cui presidenza l'indagato aveva ricoperto la carica di Ministro dell'Interno, non costituisse violazione dell'art. 8 della Convenzione; ciò, sul rilievo che, pur avendo la detta pubblicazione integrato una ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della vita privata, tuttavia, alla stregua dell'accertamento operato dai giudici nazionali, essa ingerenza risultava giustificata, nella fattispecie, dal diritto del pubblico all'informazione, risultando un corretto bilanciamento tra il diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata, tutelato dall'art. 8 della Convenzione, e il diritto della controparte (l'editore del giornale e i giornalisti) alla libertà di espressione, garantito dall'art. 10 della Convenzione medesima. Ai fini del detto bilanciamento, i giudici nazionali avevano correttamente tenuto conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in particolare: a) del contributo della pubblicazione a un dibattito di interesse generale (l'articolo recava informazioni di interesse generale inerenti ai rapporti tra il padre della ricorrente e altri esponenti della sua stessa parte politica, in seguito alla rivelazione dei procedimenti giudiziari in corso, i quali riguardavano atti commessi dall'indagato nell'esercizio delle funzioni svolte come Capo di gabinetto presso il Ministero dell'Interno, mentre le conversazioni pubblicate erano state tratte da intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sul possibile finanziamento libico della campagna presidenziale del 2007); b) la notorietà della persona interessata (sebbene la ricorrente, a differenza del padre, non fosse una figura pubblica né fosse nota al grande pubblico, tuttavia, essa era stata considerata dai Tribunali nazionali non come "terza persona insignificante", bensì come figlia di un uomo politico che aveva ricoperto una carica al più alto livello dello Stato, sicché la rilevazione della sua identità, in quanto interlocutrice del padre, personaggio pubblico, avrebbe consentito di comprendere "l'intimità, la spontaneità e la sincerità delle sue dichiarazioni"); c) lo scopo, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione (sebbene l'articolo riportasse conversazioni intime tra il padre e la figlia e, quindi, rendesse informazioni di carattere personale riguardanti la ricorrente, tuttavia, la pubblicazione aveva principalmente l'obiettivo di fare luce, attraverso le informazioni fornite dal padre, sui rapporti tra quest'ultimo e i politici del suo entourage a seguito delle rivelazioni relative al caso del finanziamento della campagna presidenziale del 2007). Stante il corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco, l'ingerenza nella vita privata era giustificata dall'esigenza di tutela della libertà di informazione, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell'art. 8 CEDU.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art 8

Protocollo n. 1, art. 1

**ABSTRACT**

*Un costruttore ottiene il permesso di costruire un edificio alto sei piani così vicino all'appartamento della ricorrente da privarla di luce e ventilazione. Nel giudizio civile la domanda di modifica del progetto e di riconoscimento di un indennizzo viene respinta in primo grado, quanto al costruttore, perché egli aveva venduto gli appartamenti a terzi, e, quanto alla Città di Belgrado, perché non era proprietaria del bene. In appello, il costruttore viene condannato ad un risarcimento. La Corte di cassazione riforma la decisione di secondo grado, rigettando la domanda anche nei confronti del costruttore e affermando che il deprezzamento di valore del bene della danneggiata non era particolarmente grave, considerato il contesto urbano in cui gli immobili erano collocati. Viene allegata la violazione dell'art. 8 della Convenzione, perché le decisioni delle Corti nazionali non avrebbero adeguatamente considerato le valutazioni peritali, che avevano stimato il deprezzamento nella misura del 20%, ed avevano ignorato l'impatto del danno sulla vita della danneggiata, e dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione, perché, nonostante fossero state accertate alcune irregolarità nella procedura di rilascio del permesso di costruire del nuovo edificio, nessun indennizzo era stato riconosciuto alla medesima danneggiata.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, 8 e 37, § 1

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha affermato che sussisteva la violazione dell'art. 8 della CEDU nella vicenda che ha riguardato il ricorrente, militare di professione, che aveva agito per far accertare la paternità biologica dei due figli nati durante la relazione avuta con una donna sposata, giudice professionale, che, insieme al marito, aveva posto in essere numerose iniziative processuali per ritardare il procedimento giudiziario, impugnando la nomina dei curatori speciali dei minori, ricusando esperti e giudici, non accompagnando i figli all'esame disposto dal giudice, sottraendosi al test del Dna e impedendo, nell'ambito della regolamentazione giudiziale disposta a seguito di specifica domanda, gli incontri dei figli con il padre biologico.*

*La Corte EDU, dopo avere respinto la domanda unilaterale del Governo polacco ricevuta nel febbraio 2024 di cancellazione della domanda dal ruolo della Corte ai sensi dell'art. 37, §1 della Convenzione, non accettata dal ricorrente, sulla scorta della natura delle questioni poste - ossia l'accesso del padre biologico nei procedimenti di contestazione della presunzione di paternità del marito della madre - e ricostruite le circostanze concrete che hanno scandito l'intera vicenda, ha stigmatizzato la totale assenza di coinvolgimento del ricorrente nel procedimento giudiziario di contestazione della presunzione di paternità in capo al marito della madre e la mancanza, nella legge e nella prassi interne, di qualsiasi termine entro cui il pubblico ministero debba decidere se avviare un procedimento di contestazione della presunzione legale di paternità. In questo contesto, la Corte ha attribuito importanza al fatto che fossero trascorsi più di due anni dal momento nel quale il ricorrente aveva chiesto al pubblico ministero di contestare la paternità di B.N. (marito della madre dei suoi figli) fino alla decisione di avviare il procedimento. Inoltre, la Corte ha criticato l'estrema lentezza dei procedimenti di contestazione della presunzione di paternità e l'apparente insussistenza di qualsiasi azione correttiva da parte delle autorità nazionali. La Corte EDU ha rilevato che, di conseguenza, la via legale attraverso cui il ricorrente avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della propria paternità sui figli - qualora la presunzione a favore del marito della madre fosse stata confutata - era stata di fatto estinta. Infine, con riferimento ai procedimenti giudiziari relativi alla regolamentazione dei contatti del ricorrente con i figli, sia con riguardo alla fase di cognizione che a quella di esecuzione, la Corte EDU ha considerato che le autorità nazionali non erano state in grado di regolarli in modo tempestivo né di garantirne l'esecuzione in alcun modo. La Corte ha, quindi, concluso che, pur tenendo conto del margine di apprezzamento lasciato allo Stato, al ricorrente non era stato garantito il rispetto della vita familiare al quale aveva diritto ex art. 8 della Convenzione, riconoscendogli un danno non patrimoniale equitativamente liquidato in € 20.000,00, oltre eventuali tasse applicabili.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 8

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino italiano minore d'età, nato in Italia, che aveva dedotto la violazione dell'art. 8 CEDU in conseguenza dell'annullamento parziale dell'atto di nascita, dopo cinque anni dalla sua formazione, nella parte in cui recava l'indicazione, quale genitore, della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all'estero, ove era consentita. La menzionata Corte, pur tenendo conto dell'intervento in Italia della sentenza n. 68/2025 della Corte cost., ha ribadito l'orientamento già espresso in precedenti pronunce, oltre che nel parere reso nel 2019 (Parere consultivo n. P16-2018-001), secondo il quale il diritto al rispetto della vita privata del minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita implicava che fosse riconosciuta la filiazione tra minore e genitore intenzionale, con la precisazione che il singolo Stato contraente conservava la propria discrezionalità sui mezzi da impiegare a tal fine, tanto che anche una procedura di adozione poteva rispondere a questa necessità, purché le condizioni fossero adeguate e le modalità previste consentissero una decisione rapida, in modo tale da evitare che il minore rimanesse a lungo in una situazione di incertezza giuridica riguardo a siffatto legame.*

*La stessa Corte ha conseguentemente escluso che, nella fattispecie esaminata, vi fosse stata violazione da parte dello Stato italiano dell'obbligo di garantire al minore ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata, poiché la mancata rapida costituzione di un legame giuridico con la madre intenzionale era stata determinata dalla scelta delle due donne di non ricorrere all'adozione in casi particolari, neppure a seguito dell'annullamento parziale dell'atto di nascita da parte del Tribunale, comunque consentita dall'ordinamento italiano. La medesima Corte ha, poi, negato anche la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del minore ad opera dello Stato italiano, atteso che non risultavano ostacoli reali e pratici allo svolgimento della vita familiare dello stesso a seguito del parziale annullamento dell'atto di nascita.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 8

**ABSTRACT**

La Corte EDU si è pronunciata sulla decisione, adottata dall'autorità giudiziaria italiana, di consentire l'esecuzione dell'**ordine di demolizione di un immobile** costruito dalla persona interessata, che vi ha fissato il proprio domicilio senza la prevista autorizzazione, su un'**area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed a rischio sismico**, a distanza di oltre quindici anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

La Corte, al riguardo, ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU ribadendo che, nel **bilanciamento tra il diritto all'abitazione** tutelato dalla richiamata disposizione convenzionale e **quello della collettività all'ordinata regolamentazione dell'attività edilizia**, alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente ed alla prevenzione del pericolo di eventi tellurici, le autorità nazionali sono tenute al rispetto della **proporzionalità della misura**, che deve essere vagliata tenendo conto, tra l'altro, dell'illegalità del manufatto, del coefficiente di partecipazione psichica dell'autore, della protrazione dell'abuso, della sua eventuale commissione in stato di necessità, della sussistenza di alternative abitative, mentre **non assume rilevanza decisiva il decorso di un consistente lasso temporale tra l'emissione dell'ordine di demolizione e l'avvio delle procedure finalizzate alla sua esecuzione**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8 e 10

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 8, par. 1, CEDU** in relazione alla prospettata lesione della reputazione della **medico legale** incaricata dal **Tribunale di sorveglianza** di valutare **le condizioni di salute di un detenuto**, appartenente all'organizzazione terroristica ETA, condannato per omicidio e sequestro di persona, onde verificare se la grave patologia da cui l'uomo era affetto rendesse le sue condizioni incompatibili con il regime carcerario.

La liberazione condizionale che ne era seguita aveva suscitato grande interesse nei mass media e nell'opinione pubblica. In un **articolo apparso su un quotidiano a diffusione nazionale**, infatti, si affermava che **la medico legale non aveva visitato il detenuto** e che aveva redatto la relazione solo esaminando la documentazione a disposizione, nonostante un **provvedimento del Giudice precedente avesse indicato la necessità della visita**. Gli accertamenti seguiti alle iniziative giudiziarie della medico legale avevano condotto a ritenere, tuttavia, che tale provvedimento – integrativo di quello con cui era stato conferito l'incarico – non era **mai stato comunicato alla ricorrente**, la quale, quindi, non era venuta a conoscenza della disposizione relativa alla visita del detenuto oltre che all'esame della relativa documentazione.

La Corte EDU, **a maggioranza**, pur valutando negativamente il fatto che l'articolo non avesse precisato che la circostanza relativa alla effettiva **comunicazione** del provvedimento alla ricorrente era **incerta**, ha **escluso la violazione convenzionale** perché il giornalista aveva diligentemente verificato la notizia, facendo affidamento su **fonti qualificate**, quali erano il comunicato stampa dell'autorità giudiziaria e il provvedimento integrativo, comunque indirizzato all'Istituto di medicina legale di cui faceva parte la ricorrente.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU artt. 3 e 8

**ABSTRACT**

*La Corte EDU si è pronunciata sulla domanda di una cittadina polacca che, a seguito dello stato di incertezza derivante dalla ritardata pubblicazione della decisione della Corte costituzionale polacca, che aveva dichiarato incostituzionale la norma di diritto interno che consentiva l'interruzione della gravidanza per gravi malformazioni fetali, aveva dovuto ricorrere all'aborto all'estero, sostenendo i costi della trasferta e del trattamento sanitario. La domanda è stata ritenuta ammissibile, pur in assenza del preventivo esperimento dei rimedi di diritto interno indicati dal Governo polacco, a cagione della loro evidente inefficacia, ed ancorché la ricorrente non avesse documentato di avere preventivamente ottenuto un appuntamento per la pratica dell'aborto in patria, poi disdetto a causa del mutato quadro normativo, ma soltanto allegato di non avere avuto certezza di potere ricorrere alla pratica sanitaria suindicata nel proprio Paese. Secondo la Corte, pur se non tutte le regolamentazioni dell'accesso all'aborto integravano una lesione del diritto alla vita privata della donna che intendesse ricorrervi, la condizione di oggettiva incertezza creatasi a causa della ritardata pubblicazione della decisione della Corte costituzionale polacca aveva costituito, nel caso di specie, interferenza illecita con il diritto alla vita privata dell'interessata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU. La Corte EDU ha fondato la sua decisione, altresì, sulle conclusioni alle quali era giunta nella sentenza M.L. v. Poland, n. 40119/21, 14 dicembre 2023, con cui aveva ritenuto, in un caso simile, per quanto riguarda la composizione della Corte costituzionale polacca, che l'ingerenza nei diritti della parte ricorrente in quella causa non fosse «conforme alla legge» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, in quanto non era stata adottata da «un tribunale istituito dalla legge» (ibid., §§ 174-75). La Corte EDU ha ritenuto, quindi, che tali conclusioni relative alla compatibilità dell'organo che aveva emesso la sentenza con i principi dello Stato di diritto fossero rilevanti anche nella presente vicenda.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU artt. 8 e 14; artt. 1 e 4 della Carta sociale europea del 1961 e 1 del Protocollo addizionale del 1988; art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 17 e 24 della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; artt. 14 e 25 della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne attraverso meccanismi di trasparenza e applicazione delle retribuzioni; art. 2 della Convenzione OIL n. 100/1951; art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani <sup>(1)</sup>; art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne <sup>(2)</sup>.

**ABSTRACT**

*Dopo avere premesso che la vita privata può essere pregiudicata, nelle controversie in materia di lavoro, da licenziamenti come da altre misure analogamente sfavorevoli e che la violazione dell'art. 8 della Convenzione sussiste ogni qualvolta sia mancata la tutela, da parte delle autorità nazionali, della sfera privata del ricorrente dalle ingerenze del datore di lavoro, la Corte EDU ritiene, in una vicenda che vede coinvolto lo Stato spagnolo, che, a fronte di diversi interessi contrastanti - da un lato, il diritto della ricorrente a non essere discriminata in base al sesso nel contesto lavorativo e il suo diritto di intraprendere le azioni necessarie per difendere tale diritto, senza essere esposta a ritorsioni, e, dall'altro, il diritto alla protezione dei dati personali dei suoi colleghi e il dovere dell'azienda di proteggere tali dati -, i giudici nazionali hanno l'obbligo positivo di procedere al loro bilanciamento per verificare se il licenziamento sia giustificato, tenendo conto, in particolare, del contesto e dell'imperativo di garantire alla lavoratrice un'efficace protezione contro la discriminazione per ragioni di genere. Nel caso concreto, la Corte rileva che i giudici nazionali hanno confermato la legittimità del licenziamento secondo un metodo valutativo incompatibile con gli obblighi positivi - previsti anche nella Convenzione - in materia di protezione contro la discriminazione, non avendo dato sufficiente peso a elementi rilevanti quali il contesto di persistente discriminazione sessuale a cui la ricorrente era stata sottoposta, la reiterata incapacità dell'azienda di ovviare con mezzi interni ai tentativi della ricorrente di porvi rimedio, lo scopo della divulgazione di informazioni private, l'impatto limitato di tale divulgazione e la gravità della misura adottata nei confronti della lavoratrice, potenzialmente indicativa di un motivo ritorsivo.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

<sup>1</sup> Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di principi, questo documento esprime la volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

<sup>2</sup> Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la Risoluzione 34/180. L'Italia ha ratificato la detta Convenzione con la legge n. 132 del 1985.

**AREA PENALE**

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, § 1, 8 e 13; artt. 41 e 46 (relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale);

Codice di procedura penale ceco, artt. 15, 88, 158

**ABSTRACT**

La Corte EDU ha ritenuto la sussistenza della **violazione dell'art. 8 CEDU** in ordine al sequestro di supporti informatici e alla relativa **estrazione di comunicazioni riservate fra difensore ed assistito, poi inserite nel fascicolo d'ufficio** del giudizio e dichiarate **illegalmente acquisite** agli atti solo a seguito di un **intervento della Corte suprema nove anni dopo i fatti**. La Corte ha inoltre dichiarato la **violazione dell'art. 13 CEDU** in relazione all'**assenza** di un rimedio effettivo nel diritto interno a **presidio del diritto alla segretezza delle comunicazioni** tra difensore ed assistito. Ha, infine, ritenuto insufficiente l'interpretazione della Corte costituzionale nazionale tesa a colmare tale lacuna normativa indicando allo Stato parte, ai sensi dell'art. 46 CEDU, l'**obbligo** di prevedere un **rimedio normativo** specifico.

Nella motivazione la Corte ha affermato una serie di **principi** già espressi circa il **ruolo essenziale dell'avvocato** a garanzia di un **ordinamento democratico**, individuando nella **segretezza delle comunicazioni** con il suo assistito un elemento **sintomatico dell'effettività del diritto di difesa**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

### **Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21**  
→ si veda sub CEDU, art. 2
- AREA PENALE - Corte EDU, **Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22**  
→ si veda sub CEDU, art. 3
- AREA PENALE - Corte EDU, **Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24**  
→ si veda sub CEDU, art. 3

## CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

### AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/22**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 10

### ABSTRACT

*La Corte EDU ha ritenuto lesiva dell'art. 10 CEDU, per ingiustificata interferenza nella libertà di espressione, la condanna risarcitoria emessa nei confronti di un giornalista e dell'editore del giornale per i danni subiti da un avvocato a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa, sul quotidiano più diffuso a Cipro, reputato diffamatorio, nel quale, prendendo le mosse da un precedente articolo comparso su un noto quotidiano greco, a firma del danneggiato (con cui egli aveva raccontato come fosse riuscito a tornare in possesso di due dipinti d'autore appartenenti alla sua famiglia e da questa abbandonati durante la fuga dalla zona dell'isola interessata dall'invasione turca del 1974, pagando, per il primo, trenta monete d'argento a persone rimaste ignote e sostituendo il secondo con un falso), aveva apertamente stigmatizzato la repressibilità morale di tale condotta, evidenziando il rilievo professionale del suo autore quale avvocato che si occupava in sede europea delle questioni relative alle proprietà greco-cipriote su beni che si trovavano nella zona di Cipro interessata dall'occupazione turca, chiedendosi ironicamente se consigliasse ai propri clienti di comportarsi allo stesso modo e, sempre ironicamente, esortandolo a "pagare" riscatti, a "vendere" la propria dignità, a "leccare" i propri stupratori e ad "impiccare" i propri compatrioti. Secondo la Corte EDU, la condanna civile pronunciata dal Tribunale distrettuale di Nicosia, che aveva accolto l'azione risarcitoria proposta dall'avvocato nei confronti dell'editorialista e dell'editore del giornale, aveva costituito una reazione sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito in base alla legge sui torti civili, consistente nella tutela della "reputazione o dei diritti altrui", in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto: a) che l'articolo dei ricorrenti, scritto in risposta all'articolo del professionista presunto danneggiato, costituiva un contributo ad un dibattito relativo una questione di pubblico interesse per la società cipriota (ovverosia la questione del recupero dei beni trafugati in occasione dell'occupazione del 1974); b) che le espressioni utilizzate dall'editorialista, pur oggettivamente "esagerate", non avevano, tuttavia, oltrepassato i limiti consentiti alla libera stampa, atteso che la critica giornalistica, svolgendo*

*un fondamentale ruolo di “controllo pubblico”, ha il dovere di diffondere informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico, sicché è tollerabile “un certo grado di esagerazione e persino di provocazione”; c) che le espressioni contenute nell’articolo non costituivano mere “affermazioni di fatto”, ma, piuttosto, “giudizi di valore”, la cui base fattuale era rappresentata dalle stesse circostanze riferite dal professionista nel precedente articolo a sua firma.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**

 **Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, Artt. 10, 11

**ABSTRACT**

*Con la sentenza in esame la Corte EDU ha deciso i due ricorsi riuniti e rispettivamente proposti il primo dall'associazione Rodina (che significa Patria) registrata nel 2004 con sede a Riga ed avente lo scopo di rappresentare la comunità russofona in Lettonia e di tutelare e sviluppare l'identità nazionale dei russi in Lettonia e il secondo dalla signora Borisova che viveva a Riga. La Corte EDU è stata adita nell'ambito di due distinte controversie nelle quali le ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione per il rifiuto delle autorità nazionali di autorizzare assemblee che esse intendevano tenere il 9 maggio ed il 23 settembre 2014. Ciò posto, la Corte EDU - ritenuto di trattare le eccezioni sull'abuso del diritto ai sensi dell'art. 17 della Convenzione e quella sulla contestata qualità di "vittima" in capo alla Borisova sollevate dal Governo unitamente al merito - ha ritenuto che il rifiuto di autorizzare i ricorrenti a organizzare manifestazioni avesse inciso sui loro diritti alla libertà di espressione e di riunione, come previsto dalla Legge sulle manifestazioni, marce e picchetti. Ha però aggiunto che il rifiuto di autorizzazione delle assemblee perseguiva scopi legittimi: la protezione della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, la prevenzione dei disordini e la tutela dei diritti e delle libertà altrui. La Corte ha, infatti, affermato di non poter ignorare la posizione della Lettonia, confinante con la Russia, che dal 2008 aveva invaso parti della Georgia e acquisito controllo militare e politico su porzioni dell'Ucraina. Al momento delle decisioni di vietare gli eventi dell'associazione Rodina e quello promosso dalla sig.ra Borisova, in Lettonia esisteva un rischio accresciuto di disordini. La Corte EDU ha escluso che la libertà di riunione, come protetta dalla Convenzione nell'art. 11 letto alla luce dell'art. 10 della Convenzione, possa essere utilizzata per indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica. In tali circostanze, lo Stato può essere obbligato a adottare misure per proteggersi. Nel complesso, la Corte ha concluso che le ragioni dei divieti rispondevano a un "bisogno sociale pressante" di protezione della società democratica e fossero proporzionati alla minaccia sicché non vi era stata la prospettata violazione.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU art. 10

**ABSTRACT**

*La Corte EDU si è pronunciata sulla domanda di un cittadino danese, condannato per diffamazione per aver dato del “nazista” al leader di un partito di destra che aveva professato idee contrarie alle minoranze etniche ed agli islamici, bruciando pubblicamente il Corano e pronunciando discorsi d’odio. La Corte ha ritenuto che tale espressione, ancorché implicante un giudizio di valore particolarmente offensivo, poteva comunque rientrare nell’ambito della libertà di espressione, di cui all’art. 10 della Convenzione EDU, in quanto rivolta, all’interno di un dibattito politico o di pubblico interesse, ad un personaggio pubblico le precedenti condotte del quale rappresentavano un sufficiente riscontro fattuale a sostegno del detto giudizio.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## AREA CIVILE

 Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU art. 10;

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

Raccomandazione Rec(2000)23 del 20 dicembre 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'indipendenza e le funzioni delle autorità regolatorie per il settore radiotelevisivo;

Raccomandazione Rec(2003)9 del 23 maggio 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle misure volte a promuovere il contributo democratico e sociale della radiodiffusione digitale.

### ABSTRACT

*Nel 2010 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito le regole per l'**assegnazione gratuita delle frequenze** per il digitale terrestre. Europa Way s.r.l. ha partecipato a una **gara** aperta nel luglio 2011, concorrendo per una delle **frequenze riservate ai nuovi entranti e ai piccoli operatori**. La **gara** è stata, tuttavia, **sospesa con decreto ministeriale** nel gennaio 2012 e **sostituita da una procedura di selezione a pagamento** nell'aprile 2013. La società ricorrente ha **impugnato** tali misure dinanzi ai **tribunali nazionali**, sostenendo, in particolare, che la nuova legge aveva **violato** i poteri regolamentari dell'**AGCOM**, la **Costituzione italiana** e la **Convenzione europea**. A seguito di una **pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia** dell'Unione Europea (CGUE), nel 2018 il **Consiglio di Stato ha disapplicato l'art. 3 quinquies del d.l. n. 16 del 2012** perché ritenuto non conforme al diritto UE. Il Consiglio di Stato ha, poi, **affidato all'AGCOM** il compito di **riesaminare retroattivamente** il quadro normativo e di decidere se mantenere la procedura di gara originaria o sostituirla con una procedura di selezione a pagamento. L'AGCOM ha **confermato l'annullamento** della procedura di gara originaria. Infine, nell'ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto i reclami della società ricorrente. Ha rilevato che la decisione dell'AGCOM di confermare la procedura a pagamento era stata adottata **in piena autonomia e indipendenza**, tenendo conto degli interessi finanziari dello Stato.*

*Invocando l'art. 10 CEDU (libertà di espressione), la società ricorrente ha esperito azione avanti la Corte EDU. Ha sostenuto, in particolare, che le autorità nazionali avevano interferito con le decisioni indipendenti dell'AGCOM e che il quadro normativo in vigore non le aveva garantito un'adeguata protezione contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche.*

*La Corte EDU ha **ritenuto sussistente la violazione dell'art. 10, par. 1, CEDU** in relazione alla lesione del diritto di manifestazione del pensiero e di accesso alle fonti di trasmissione radiotelevisive patita da Europa Way s.r.l., una **società a responsabilità limitata** con sede legale a Roma, operante nel settore della **radiodiffusione televisiva**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 10

**ABSTRACT**

*La Corte EDU ha ritenuto lesiva dell'art. 10 CEDU, per mancanza del requisito del carattere necessario dell'interferenza in una società democratica, la condanna alla sanzione disciplinare della riduzione del 5% dello stipendio per due mesi, inflitta ad un giudice romeno dal competente Consiglio Disciplinare per i Giudici del CSM, per avere quegli pubblicato sulla sua pagina Facebook due messaggi, con il primo dei quali, nell'evocare pericoli per l'indipendenza delle istituzioni dello Stato, si era chiesto cosa sarebbe successo se l'esercito fosse sceso per le strade a difendere la democrazia costituzionale, mentre, con il secondo, nel commentare un articolo di stampa contenente un'intervista rilasciata da un procuratore, aveva definito l'intervistato un «pubblico ministero con un po' di "sangue nelle vene"», apprezzandone il modo con cui aveva espresso la sua opinione sulle difficoltà in cui versavano le procure, sulla liberazione di prigionieri pericolosi, sul "linciaggio" dei giudici e dei pubblici ministeri e sulle riforme legislative in tema di giustizia.*

*La Corte EDU ha affermato che la pubblicazione dei due messaggi non fosse tale da incrinare il necessario equilibrio tra, da un lato, il grado in cui il giudice poteva essere coinvolto nella società al fine di difendere l'ordine costituzionale e le istituzioni statali e, dall'altro, la necessità che egli fosse e fosse considerato indipendente e imparziale nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò, in quanto sia il primo messaggio, volto a difendere l'ordine costituzionale e l'indipendenza delle istituzioni statali, sia il secondo, relativo al funzionamento del sistema giudiziario, riguardavano questioni di interesse generale, coinvolgenti il diritto pubblico all'informazione, mentre le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per limitare la sua libertà di espressione non avevano dimostrato in modo convincente che le osservazioni da lui pubblicate avessero perturbato il funzionamento del sistema giudiziario o leso la dignità e l'onore della funzione giudiziaria o menomato la fiducia in detta funzione. Dopo avere proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (da un lato, la libertà di espressione della quale anche un magistrato, in quanto individuo, gode in base all'art. 10 Convenzione EDU; dall'altro, il dovere di discrezione, quale dovere che connota in modo peculiare lo status dei giudici e dei pubblici ministeri) e alla valutazione del contenuto e della forma dei messaggi, del contesto in cui erano stati pubblicati e delle loro conseguenze, della veste del ricorrente, della natura, della severità e dell'effetto paralizzante della sanzione, nonché delle garanzie procedurali offerte, la Corte ha reputato che l'ingerenza, pur avendo una base giuridica sufficientemente precisa nel diritto interno e pur perseguendo uno scopo legittimo ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Convenzione EDU, non fosse basata su motivi "pertinenti e sufficienti" e non rispondesse a una "impellente necessità sociale". Di conseguenza, è stata riscontrata una violazione dell'art. 10 della Convenzione per mancanza del requisito della necessità dell'ingerenza in una società democratica.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

### Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22\**  
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22**  
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

## CEDU, articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16** → *si veda sub CEDU, art. 10*

## CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18** → *si veda sub CEDU, art. 2*
- AREA PENALE - Corte EDU, **Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14** → *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21** → *si veda sub CEDU, Prot. n. 1, art 1*
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20** → *si veda sub CEDU, art. 8*

## CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22**  
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

## CEDU, articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15**  
→ *si veda sub CEDU, art. 3*

## CEDU, articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- (b) che la controversia è stata risolta; oppure
- (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustificino.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21**  
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - Corte EDU, **Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09**  
→ *si veda sub CEDU, art. 6*

## CEDU, articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

### AREA CIVILE

 **Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/16**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 41 CEDU

### ABSTRACT

*La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), con sentenza del 21 ottobre 2025, in un contenzioso concernente la Macedonia del Nord, ha deciso su una domanda di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, a seguito della violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 accertata nella sentenza principale del 12 dicembre 2023. La causa riguardava l'annullamento proprio motu di un ordine di restituzione definitivo che conferiva ai ricorrenti la proprietà di un terreno, annullamento motivato dall'impossibilità giuridica e fattuale di eseguire l'ordine poiché terzi avevano, nel frattempo, edificato sul terreno. Con la decisione principale, la Corte aveva già ritenuto che tale annullamento avesse frustrato l'affidamento dei ricorrenti su una decisione vincolante e li avesse privati della possibilità di ottenere il possesso del bene, configurando un'interferenza contraria al principio di legalità e non prevedibile, in violazione dell'art. 1 Prot. n. 1.*

*Nel giudizio di equa **soddisfazione**, i ricorrenti avevano chiesto oltre € 1,27 milioni a titolo di danno patrimoniale, corrispondente al valore di mercato del terreno. La Corte ha ordinato allo Stato di **trasferire entro tre mesi un terreno di pari valore e caratteristiche di quello espropriato, ubicato nella stessa area o, in alternativa, di versare € 774.000** (al netto di eventuali ristori già effettuati per il medesimo titolo) entro detto termine. È stato, inoltre, riconosciuto un importo per danno non patrimoniale e spese.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

### Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**

→ *si veda sub CEDU, art. 8*

## CEDU, articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24**

→ *si veda sub CEDU, art. 6*

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**

→ *si veda sub CEDU, art. 8*

## CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

### AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22

### RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, Prot. add. n. 1, art. 1, § 1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

### ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che:

- qualsiasi **interferenza** da parte di un'autorità pubblica con il **pacifico godimento dei beni** deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una **base giuridica accessibile, precisa e prevedibile** nella sua applicazione e nelle sue conseguenze;
- l'**interferenza** è, inoltre, giustificata solo se serve un **interesse generale legittimo** e se risulta **concretamente proporzionata allo scopo** perseguito;
- la **confisca**, in **assenza di una condanna penale**, di beni di cui si presuma l'illecito acquisto o reimpiego, avente valore sproporzionato rispetto al reddito e alla situazione economica, regolata **in Italia dall'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ha un **adeguato fondamento legale** e persegue uno **scopo legittimo di interesse pubblico**, mirando a scongiurare l'arricchimento ingiusto derivante da illeciti penali, privando i loro autori dei profitti criminali conseguiti (**non ha dunque natura di sanzione penale, ma finalità di prevenzione criminale**);
- ai fini del **giudizio concreto di proporzione**, occorre assicurare il mantenimento di un «**giusto equilibrio**» tra l'interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo;
- in tale prospettiva, occorre apprezzare: a) la **gravità dei reati** presupposto e la loro **attitudine** a generare **profitti illeciti**; b) l'esistenza di «**discrepanze**» **significative** tra il **reddito legale** accertato della persona e il **valore dei beni** che si pretende di assoggettare a misura di rigore; c) l'esistenza di un **nesso** tra i beni in questione e le condotte criminali dimostrate o presunte, tale da riflettere, sia pure alla stregua di uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per una condanna penale, la **derivazione** dei primi dalle seconde; d) la **congruenza** tra i profitti illeciti stimati e il valore dei beni da confiscare; e) l'esistenza di una **ragionevole correlazione temporale**, per cui la confisca risulti applicabile in relazione ai soli beni acquisiti dall'interessato durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso i reati lucro-genetici; f) l'esistenza di **precisi limiti temporali**, entro i quali i beni in questione possano essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per

*l'interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni stessi;*

*- la **confisca di prevenzione** può essere diretta non solo contro le persone direttamente accusate di reati, ma anche **contro** loro **familiari, o altri terzi**, che si presuma posseggano o gestiscano informalmente i beni "illeciti" per conto del presunto autore del reato, o che comunque non posseggano lo status di buona fede necessario, **purchè** le autorità nazionali dimostrino l'esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona formalmente intestataria;*

*- in ordine al **rilievo di tali indici**, la Corte si rimette generalmente alla **valutazione dei tribunali nazionali**, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole a cospetto delle limitazioni e garanzie di cui sopra (come è a dirsi nel caso di specie, con particolare riferimento ai parametri di cui ai punti c) e f) che precedono).*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;

Artt. 6, §1, e 13 CEDU

**ABSTRACT**

*La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso di una società serba, che aveva subito la demolizione di una recinzione e il sequestro di un terreno, utilizzato ininterrottamente per oltre cinquant'anni, ad opera di una società statale che aveva operato in attuazione di un progetto edilizio pubblico (denominato "Belgrade Waterfront"), ritenendo che lo Stato non avesse assicurato le necessarie garanzie procedurali.*

*La pronuncia ha riconosciuto che il possesso di fatto prolungato, originato e tollerato dallo Stato costituisce un "bene", ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1.*

*Le violazioni sono state imputate allo Stato poiché la società che aveva proceduto alla demolizione e si era impossessata del suolo era statale e aveva operato in attuazione di un progetto di interesse pubblico (proprio la destinazione ad uso pubblico della cosa ne aveva impedito la restituzione).*

*La Corte ha stabilito che, anche in presenza di progetti di interesse pubblico, l'ingerenza nei beni deve avvenire nel rispetto delle procedure legali e garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1:

Art. 24 Cost.;

Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

Art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

**ABSTRACT**

*In accoglimento del ricorso di due avvocati italiani, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno morale per il ritardo con cui aveva provveduto al pagamento dei compensi per la difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.*

*Gli ordini di pagamento a favore dei difensori, divenuti definitivi, erano stati eseguiti con ritardi variabili da un anno fino a più di quattro anni, dovuti ad inefficienze amministrative, a lungaggini procedurali e alla carenza di fondi.*

*La Corte ha affermato che i crediti costituiscono beni tutelati dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, che il mancato pagamento entro un termine ragionevole rappresenta un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà e che il termine massimo tollerabile è pari ad un anno, decorrente dal deposito dell'ingiunzione in cancelleria. Ritardi superiori sono considerati irragionevoli e compromettono il funzionamento del sistema di gratuito patrocinio, disincentivando gli avvocati ad assumere la difesa, in pregiudizio del diritto di accesso alla giustizia delle persone indigenti e dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

** Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23**

→ si veda sub CEDU, art. 8

- AREA PENALE - Corte EDU, **Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13**

→ si veda sub CEDU, art. 7

## CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREAPENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**  
→ *si veda sub CEDU, art. 2*

## CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

### Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**  
→ *si veda sub CEDU, art. 2*

# Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CGUE, Diritto al giusto processo

## AREA CIVILE

 **CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 19, par. 1, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

## ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul rapporto corrente tra le pronunce della giustizia sportiva, il ricorso alla quale è obbligatorio nell'ambito di determinate discipline, tra cui il calcio, e il diritto fondamentale di rivolgersi alla giustizia ordinaria, qualora venga in rilievo una controversia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'UE. Ha premesso che, quando il ricorso all'arbitrato non è frutto di libera scelta, ma imposto agli sportivi ed ai club dalle regole delle associazioni alle quali aderiscono, è indispensabile che non siano compromessi i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Pertanto, ha affermato che l'art. 19, par. 1, comma 2, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:*

*“- l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;*

*– a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi”.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Diritto del lavoro e politica sociale

### AREA CIVILE

 **CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 27, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13/12/2006 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26/11/2009;

artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

artt. 1, 2, 3 e 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000;

art. 5 legge n. 300 del 1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

artt. 173, 174 e 175 CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - Confcommercio del 20 febbraio 2010

#### ABSTRACT

*Premesso che spetta al giudice del rinvio verificare se la malattia della ricorrente nel procedimento principale rientri nella nozione di “handicap” accolta nella direttiva 2000/78/CE (“limitazione della capacità, risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”), non necessariamente coincidente con la nozione di disabilità posta dal diritto nazionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'art. 2, par. 2, e l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che conferisca a un lavoratore assente per malattia un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo retribuito e rinnovabile di 180 giorni per anno civile, al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta di tale lavoratore, un periodo non retribuito e non rinnovabile di 120 giorni, senza istituire un regime specifico per i lavoratori disabili, a condizione che siffatta normativa nazionale non ecceda quanto necessario per conseguire la finalità di politica sociale consistente nell'assicurarsi della capacità e della disponibilità del lavoratore ad esercitare la sua attività professionale e che detta normativa nazionale non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti dal citato art. 5. Ha, inoltre, dichiarato che l'art. 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso per cui una disposizione nazionale che preveda, a favore di un lavoratore assente per malattia, ma indipendentemente dalla sua eventuale disabilità, un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, che si aggiunga a un periodo retribuito di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, non costituisce, nei termini e per i motivi indicati in sentenza, una “soluzione ragionevole” ai sensi del medesimo articolo.*

 [Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Artt. 21, 24 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Artt. 1, 2, parr. 1) e 2), lett. b), 3, par. 1, e 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000 (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

Artt. 2, comma 1, 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

Art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomini e donne).

**ABSTRACT**

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'esistenza o meno e, in caso affermativo, sulla portata:*

*a) del diritto del dipendente che assiste un proprio familiare disabile (c.d. caregiver) a non subire una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità della persona assistita;*

*b) del conseguente obbligo del datore di lavoro di adottare "soluzioni ragionevoli", ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, per assicurare la parità di trattamento, purché tali soluzioni non comportino oneri sproporzionati.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-19/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

DIRETTIVA (UE) 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (cd. Direttiva AMW - Adequate Minimum Wages in the European Union).

**ABSTRACT**

*Pronunciandosi sul ricorso per l'annullamento integrale (o parziale) ex art. 263 TFUE della **Direttiva (UE) 2022/2041 in materia di salari minimi adeguati nell'Unione europea (Direttiva AMW) proposto dal Regno di Danimarca, la Corte ne conferma la validità generale, a parte due disposizioni particolari. La Corte esclude che la direttiva violi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri (nel senso che comporterebbe un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, settori che, conformemente ai Trattati, esulano dalle competenze dell'Unione). Ritiene, invece, che l'esclusione della competenza dell'Unione prevista dai Trattati nei due settori in questione non si estenda a tutte le questioni che presentano un nesso qualsiasi con le retribuzioni o il diritto di associazione, altrimenti le competenze attribuite all'Unione per sostenere e integrare l'azione degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro sarebbero svuotate dei loro contenuti. La direttiva non comporta ingerenza diretta del diritto dell'Unione nel diritto di associazione (distinto da quello alla contrattazione collettiva) e non è stata adottata su una base giuridica errata. Sono annullate unicamente la disposizione che elenca i criteri che gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali devono obbligatoriamente prendere in considerazione al momento della determinazione e dell'aggiornamento di tali salari e la norma che ne impedisce la riduzione quando siffatti salari sono soggetti a indicizzazione automatica.***



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Immigrazione

### AREA CIVILE

 **CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7, par. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11.5.2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

Art. 79 TFUE e artt. 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

#### ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale, proveniente dall'Ungheria, relativa alla possibilità di uno Stato membro di esigere che il cittadino di un paese terzo che richieda un permesso di soggiorno per durata superiore a 90 giorni sia tenuto non soltanto a dimostrare di avere risorse sufficienti a non incidere sul sistema di previdenza sociale del paese ospitante, ma anche a chiarire la provenienza e il titolo di dette risorse, nonché a provare di averne la disponibilità definitiva e illimitata, come se si trattasse di reddito o patrimonio proprio, escludendo che il giudice nazionale debba applicare disposizioni di diritto interno che impongano al richiedente il permesso di soggiorno di adempiere a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione, pure quando ciò sia stato affermato da una pronuncia di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore, avente efficacia vincolante ai sensi del diritto interno dello Stato membro.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Libera circolazione delle merci

### AREA CIVILE

 **CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 direttiva 2000/31/CE - art. 16, par. 1, lett. b), direttiva 2006/123

### ABSTRACT

*La normativa francese (legge sul prezzo del libro n. 766 del 1981 e decreto 4 aprile 2023) impone ai rivenditori di applicare tariffe minime per la consegna a domicilio dei libri non ritirati in libreria. Amazon EU s.a.r.l. contesta tale misura, sostenendo che viola sia la direttiva 2000/31/CE (commercio elettronico) sia la direttiva 2006/123/CE (servizi nel mercato interno), sia libertà fondamentali del TFUE (artt. 34 e 56).*

*Il Conseil d'État francese, in sede di rinvio pregiudiziale, sottopone tre questioni pregiudiziali alla CGUE, con cui domanda:*

- «1. Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva [2006/123] debbano essere interpretate nel senso che escludono dall'ambito di applicazione di quest'ultima una misura nazionale che disciplina l'esercizio di un'attività di servizi sul territorio dello Stato membro al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale, o se, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), [di tale] direttiva, debbano essere interpretate nel senso che la salvaguardia o la promozione della diversità culturale può giustificare una deroga al divieto di assoggettare i prestatori stabiliti in un altro Stato membro a un requisito previsto da tale normativa nazionale.*
- 2. Se la valutazione della compatibilità di una tale normativa nazionale con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva [2006/123] impedisca di procedere allo stesso esame alla luce del diritto primario dell'Unione (...).*
- 3. Se, nel caso in cui occorra valutare la compatibilità di una misura nazionale adottata al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale con le libertà garantite dagli articoli 34 e 56 [TFUE], una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un bene debba essere considerata come relativa a una modalità di vendita di tale bene e, di conseguenza, debba essere valutata alla luce della sola libera circolazione delle merci, oppure se tale normativa debba essere valutata alla luce della sola libera prestazione dei servizi, tenendo conto, in particolare, del pregiudizio arrecato all'attività di vendita di tale bene online o del carattere distinto della prestazione di consegna rispetto alla prestazione di vendita del bene».*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Libera circolazione e soggiorno

### AREA CIVILE

 **CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 20 e 21 TFUE

Artt. 7 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

### ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale, sollevata dalla Corte suprema amministrativa polacca, relativa alla possibilità di uno Stato membro (che non preveda il matrimonio fra persone del medesimo sesso) di rifiutare la trascrizione nei propri registri dello stato civile di un matrimonio legalmente contratto, in altro Stato dell'Unione, da cittadini dell'Unione dello stesso sesso che si avvalgano della libertà di circolazione e di soggiorno loro riconosciuta dagli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE. La Corte ha ritenuto che, quando viene in rilievo l'esercizio di tale libertà, rientri in essa, una volta letta alla luce del diritto alla vita personale e del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale garantiti dagli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche la libertà di stabilire e consolidare un legame familiare, tanto con persone dell'altro sesso che con persone dello stesso sesso, e di conservare la stabilità di detto legame in occasione degli spostamenti da uno ad altro Stato dell'Unione. Di conseguenza, qualora uno Stato membro scelga, nell'ambito della propria libertà, di prevedere una sola modalità di registrazione delle unioni matrimoniali, esso è tenuto, quando è in questione la menzionata libertà di circolazione e di soggiorno, ad assicurare l'accesso a siffatta modalità a tutti i matrimoni legalmente contratti tra cittadini dell'Unione, senza discriminare tra le unioni tra persone di sesso diverso e quelle tra persone dello stesso sesso, ancorché queste ultime non siano previste dal diritto interno.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Mandato di arresto europeo

## AREA PENALE

 CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22

## RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U.E., art. 4; decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, artt. 4, 5, 8, par. 1, lett. c);  
decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 4, 5, 13, 22, 25; legge 21 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2.

## ABSTRACT

*La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Bucarest in tema di **mandato di arresto europeo esecutivo**, ha affermato, con riferimento al rapporto tra il motivo di **rifiuto facoltativo** della consegna costituito dal radicamento del consegnando nel territorio dello Stato di esecuzione, e la presa in carico e l'esecuzione della **sentenza di condanna straniera**, che gli organi dello Stato di esecuzione, per rifiutare la consegna e disporre il **riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera**, devono ottenere il **consenso dello Stato emittente con la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal certificato**. Tale consenso, ha precisato la Corte di Giustizia, costituisce la condizione imprescindibile per la presa in carico dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna, cosicché, ove questo manchi, lo Stato di esecuzione deve procedere alla consegna della persona interessata.*

*La Corte ha, inoltre, affermato che, qualora il rifiuto della consegna e la contestuale esecuzione della condanna straniera siano disposti in **violazione delle norme e delle condizioni previste dal diritto dell'Unione**, deve ritenersi che il mandato di arresto europeo resti ancora in vigore e che **lo Stato di emissione conservi il diritto di eseguire la sentenza di condanna nel proprio territorio**.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA PENALE**** CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 4;

Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 8 e 17

**ABSTRACT**

*La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dal Tribunale circondariale di Porto - Tribunale penale locale di Vila Nova de Gaia (Portogallo) – in relazione al rapporto tra il motivo di rifiuto facoltativo della consegna costituito, in caso di mandato di arresto europeo esecutivo, dal **radicamento del consegnando nel territorio dello Stato di emissione**, e l'esecuzione della sentenza di condanna straniera – ha affermato che **l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, una volta ottenuto il consenso dello Stato emittente, con la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal certificato, non può, prima dell'inizio dell'esecuzione, concedere all'interessato la sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto l'esercizio di tale potere non rientra nella disciplina delle modalità di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 17, par. 1, della decisione quadro 2008/909, ma determina una non consentita modifica della sentenza di condanna, estranea al potere di adattamento previsto dall'art. 8, parr. 2 e 3, della citata decisione quadro e in contrasto con il principio di fiducia reciproca e con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.***

*Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 13 della decisione quadro 2008/909, **non essendo ancora iniziata l'esecuzione, lo Stato di emissione può ancora ritirare il certificato e chiedere la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena.***



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Ordine europeo di indagine

### AREA PENALE

 **CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3, 10, 11, par. 1, lett. f), 22, par. 1, e 24 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale; Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### ABSTRACT

*Pronunciandosi su una serie di questioni pregiudiziali poste dalle Autorità italiane, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'audizione mediante **videoconferenza dell'imputato detenuto** è **compatibile con la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale**; pertanto, un giudice di un Paese membro può emettere un ordine europeo di indagine per l'audizione a fini probatori del detenuto in videoconferenza e l'esecuzione di tale ordine **non può essere rifiutata** per il solo fatto che una misura analoga non sia prevista nel diritto interno o **adducendo una generica violazione delle direttive generali interne**, senza che sia compiuta una valutazione specifica delle circostanze del caso.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

### AREA CIVILE

#### CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1 e 17 Direttiva 1998/71/CE; artt. 2, 3 e 4 Direttiva 2001/29/CE; artt. 3 e 96 Regolamento (CE) n. 6/2002.

#### ABSTRACT

*La Prima Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE, formulati dalla Corte d'appello di Stoccolma e dalla Corte federale di giustizia tedesca, riguardanti l'interpretazione della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, stabilendo quanto segue:*

*“1) non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione dei disegni e modelli e la protezione del diritto d'autore per cui, ai fini dell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.*

*2) l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.*

*Non sono, pertanto, libere e creative le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, e neppure le scelte che, benché libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore, attribuendo all'oggetto un aspetto unico. Inoltre, altre circostanze (quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione dello stesso, l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati) possono essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione.*

*3) l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, devono essere interpretati nel senso che, per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se gli elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione”.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Protezione internazionale

### AREA CIVILE

#### **CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

### ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul diritto del richiedente la protezione internazionale di ottenere da qualsiasi Stato membro condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, sotto forma di alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o tramite sussidi economici o buoni (o una combinazione delle tre possibilità); in aggiunta a ciò, deve essere messo a disposizione un sussidio per le spese giornaliere. Le condizioni dell'accoglienza devono soddisfare le esigenze essenziali di vita, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate. Pertanto, lo Stato membro che si astenga, anche solo temporaneamente, dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti eccede il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all'applicazione della direttiva e viola il diritto dell'Unione, non potendosi invocare l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili, anche in presenza di un afflusso ingente e improvviso di richiedenti asilo.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 36, 37, 46, par. 3, Direttiva 2013/32/UE;

Art. 47 CDFUE;

Artt. 2 e 6 CEDU;

Regolamento (UE) 2024/1348;

Art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 187 del 2024.

**ABSTRACT**

*La Grande Sezione delle Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE formulati dal Tribunale di Roma, relativi alla disciplina applicabile alle domande di riconoscimento della protezione internazionale di cittadini stranieri provenienti da Paesi designati come Paesi di origine sicuri.*

*In primo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 36 e 37, nonché l'art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:*

*- essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di Paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo (come avviene nel nostro ordinamento, in virtù dell'art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 187 del 2024), a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale che riguardi il rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate nell'allegato I a detta Direttiva, rimesso a qualsiasi giudice nazionale investito del ricorso contro la decisione concernente la domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale previsto per i richiedenti asilo provenienti da Paesi designati come Paesi di origine sicuri.*

*In secondo luogo, la stessa Corte di giustizia ha ritenuto che i menzionati artt. 36 e 37, nonché l'art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, devono essere interpretati nel senso che:*

*- lo Stato membro che designa un Paese terzo come Paese di origine sicuro deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'art. 37, par. 3, della menzionata Direttiva, sulle quali ha fondato la designazione effettuata, poiché esso deve, da un lato, permettere al richiedente protezione internazionale, originario di tale Paese, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli è utile adire il giudice competente oppure no e, dall'altro, consentire al giudice adito di esercitare il proprio sindacato sulla decisione concernente la domanda di protezione internazionale;*

*- il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da Paesi terzi designati come Paesi di origine sicuri, può (ai fini della verifica, anche solo in*

*via incidentale, del rispetto delle condizioni sostanziali, enunciate dall'allegato I a detta Direttiva) tenere conto delle informazioni da lui stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.*

*In terzo luogo, la menzionata Corte di giustizia ha precisato che l'art. 37 della Direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale Direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

*- esso osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta Direttiva, operando la diversa disciplina prevista nel Regolamento (UE) 2024/1348 solo a partire dal 12 giugno 2026.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Sanzioni amministrative

### AREA CIVILE E PENALE

#### CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

CDFUE, artt. 49, par. 1, e 59, par. 1; Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, art. 3, parr. 1 e 2, art. 19, par. 1; Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, art. 3, paragrafi 1 e 2, art. 23, par. 1, art. 41, par. 1, art. 48, par. 2.

#### ABSTRACT

*La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale, ha stabilito che l'art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che:*

- esso può applicarsi ad una **sanzione amministrativa, di natura penale**, inflitta sulla base di una **norma che, successivamente all'adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata**, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione riguardo alla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o alla pena da applicare;
- un giudice, investito di un **ricorso per cassazione** avverso una **decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso** proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una **normativa nazionale più favorevole alla persona condannata**, che è **entrata in vigore dopo la pronuncia** di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Servizi di pagamento

### AREA CIVILE

#### CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2007/64/CE, artt. 56, 58, 60 e 61

Direttiva 2015/2366, artt. 71 e ss.

D.lgs. n. 11 del 2010, artt. 9-14.

#### ABSTRACT

*L'utente di servizi di pagamento (ad es., carta di credito), se intenda beneficiare delle misure di protezione previste dalla legislazione comunitaria per l'ipotesi di perdita o uso illegittimo dello strumento di pagamento, ha l'obbligo di segnalare l'abuso nel più breve tempo possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza, e tale obbligo va adempiuto per ogni singola operazione che si assume abusiva; tuttavia, anche nel caso di segnalazione tempestiva, le misure di tutela previste dall'ordinamento comunitario non possono essere più invocate, quando siano trascorsi tredici mesi dalla data dell'addebito che si assume illegittimo.*

*Il ritardo nella segnalazione dell'abuso è privo di conseguenze se esso non sia dovuto né a dolo, né a colpa grave, fermo restando il limite massimo dei tredici mesi dalla scoperta.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Servizi turistici

### AREA CIVILE

 **CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, art. 3, punto 12, art. 4 e art. 14, par. da 1 a 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

### ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale (inviata dal Tribunale circondariale di Rzeszów, Polonia), con decisione del 27 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2024, nel procedimento relativa alla configurabilità, in base alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/2302, del diritto del viaggiatore al rimborso integrale del prezzo pagato per un "pacchetto turistico" ed al risarcimento del danno, nel caso in cui i servizi turistici promessi siano stati eseguiti, ma con modalità talmente inesatte da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Trasporti

### AREA CIVILE

#### CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal

Art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

### ABSTRACT

*Gli animali da compagnia trasportati in stiva durante un trasporto aereo sono considerati “bagagli”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della Convenzione di Montreal. In caso di loro perdita o danneggiamento, dunque, si applica la disciplina prevista per la perdita del bagaglio dall’art. 22, par. 2, della citata Convenzione che, nel fissare la responsabilità oggettiva del vettore relativamente ai danni connessi alla sua attività, prevede un massimale di risarcimento per la copertura di tutti i danni, morali e materiali, corrispondente ad un numero predeterminato di “diritti speciali di prelievo” (D.S.P.) per ciascun passeggero. Quest’ultimo ha, tuttavia, il diritto, se ritiene detto massimale insufficiente, di fare, al momento della consegna del bagaglio, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, dietro pagamento di un’eventuale supplemento e salvo l’accordo del vettore il quale, in tal caso, è tenuto al risarcimento del danno nella misura del valore dichiarato dal passeggero, salva la prova, a suo carico, che esso ecceda l’interesse reale del mittente alla consegna del collo a destinazione.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Tributi

## AREA CIVILE

 CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 4 direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 - art. 2 d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 89, comma 2, del TUIR.

## ABSTRACT

*La direttiva 2011/96 persegue l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre a livello di società madre. Al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità, sul piano fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro, la direttiva 2011/96 mira ad evitare, in particolare, mediante la regola prevista dal suo articolo 4, par. 1, lett. a), una doppia imposizione di tali utili, in termini economici, vale a dire che gli utili distribuiti siano colpiti, una prima volta, a livello della società figlia e, una seconda volta, a livello della società madre. Di conseguenza, nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, includa, nella propria base imponibile, anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Nel caso di specie, il d.lgs. n. 446 del 1997 modificato prevede, al suo art. 6, par. 1, che, per quanto riguarda gli intermediari finanziari, la base imponibile dell'IRAP sia costituita dalla somma algebrica di diversi elementi, tra i quali figura, alla lett. a) di tale disposizione, il margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi. Poiché, come precisato dal governo italiano, il margine d'intermediazione include tutti i dividendi, l'art. 6, par. 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997 modificato determina come effetto che il 50% dei dividendi sia incluso nella base imponibile dell'IRAP cui sono assoggettati gli intermediari finanziari, indipendentemente dall'origine dei medesimi dividendi. Pertanto, il sistema dell'esenzione osta a una normativa nazionale la quale consenta l'inclusione dei dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie con sede in altri Stati membri nella base imponibile di un'imposta, quale l'IRAP, ove siffatti dividendi siano già considerati, nella misura del 5% del loro importo, nella base imponibile di un'imposta sui redditi delle società, come l'IRES.*

 [Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 138, par. 1, direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018;

art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018

**ABSTRACT**

*La Corte di Giustizia UE ha confermato, in un giudizio nato da un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Zagabria (Croazia), la propria giurisprudenza secondo la quale l'art. 138, par. 1, della direttiva IVA prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di esentare le cessioni di beni che soddisfacevano le condizioni ivi elencate. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, ora ribadita, il mancato rispetto dei requisiti formali elencati dalla medesima direttiva affinché una cessione intracomunitaria sia presunta non può mettere in discussione il diritto del venditore all'esenzione dall'IVA, qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una tale cessione. Pertanto, il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione in esame sia accordata, se dette condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche in assenza di certi requisiti formali.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

**AREA CIVILE**** CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 205 direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (c.d. «direttiva IVA»).

**ABSTRACT**

*La CGUE ha chiarito, in un caso sollevato da un giudice bulgaro, che l'art. 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del medesimo art. 205, può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrato che il responsabile in solido summenzionato, pur esercitando esso stesso il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe versato l'imposta in parola.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

## CGUE, Tutela del consumatore

### AREA CIVILE

#### CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

#### ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla possibilità, per il tribunale fallimentare nazionale di Lodz, incaricato di elaborare un piano di rimborso dei crediti ammessi allo stato passivo del soggetto dichiarato fallito, preventivamente formato ed approvato dal giudice commissario nelle forme previste dalla legge interna, di rilevare la presenza, nel contratto di mutuo dal quale la maggior parte dei debiti sia stata originata, di clausole abusive idonee a determinarne la nullità, così da ridurre conseguentemente, o escludere, il credito della banca già ammesso al passivo. Secondo la Corte di giustizia, l'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 del Consiglio del 5.4.1993 ostano ad una normativa nazionale che, come quella polacca, preveda che l'elenco dei crediti, approvato da un organo giurisdizionale che non abbia esaminato la questione del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, sia vincolante per il tribunale fallimentare, che può soltanto sollecitare il giudice commissario ad effettuare un riesame delle clausole sospette e a modificare, se necessario, l'elenco dei crediti, senza potere valutare il carattere abusivo delle clausole di cui sopra, né modificare l'elenco, né adottare provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l'esame della questione concernente il carattere abusivo delle clausole de quibus.*



[Link al Report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

